



**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE PENALE**

Giudizio di appello

**Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano**

La Corte di appello di Napoli, terza sezione penale,
composta dai seguenti magistrati:

- dott. **Giovanni Carbone** - Presidente
- dott. **Davide Di Stasio** - Consigliere rel.
- dott. **F. Gesùè Rizzi Ulmo** - Consigliere

all'udienza del **6 novembre 2017**, con l'intervento
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott.ssa Maria Di Addea e
l'assistenza del Cancelliere Mariano Scavo, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di

CASCELLA Francesco nato a Catania il 31/8/1931
libero assente

PALMA Angelo Raffaele nato a Casapulla il
31/03/1965
libero contumace

appellanti

avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere del 28/11/14, con la quale, all'esito di
giudizio ordinario, essendo

imputati

Depositata oggi

06-03 2018

IL CANCELLIERE

Mariano Scavo

Art. 548 c.p.

Proposto ricorso

Atti in Cassazione

Irrevocabile

Estratto esecutivo

P.G.

Quest.

Reperto

Redatta scheda

Red. nota spese

C.P. n°.

Atti al Tribunale

Palumbo Gerardo (omissis), Palma Angelo Raffaele, Pellegrino Vincenzo (omissis)

b) del il reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cod. pen. per aver partecipato all'associazione di tipo camorristico denominata "clan dei Casalesi, ed in particolare a quella articolazione interna del gruppo facente capo a Schiavone Vincenzo (detto 'o Petillo) Aversano Stabile Romeo, Bianco Franco, Abbate Raffaele, Panaro Sebastiano, Panaro Nicola, Cacciapuoti Alfonso (per i quali si è proceduto separatamente) operante nell'agro-caleno, caratterizzata da competenze interne, regole organizzative e comportamentali, divisione di compiti tra i singoli associati e rapporti gerarchici, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti quali estorsioni, commercio e detenzione di armi, omicidi, incendi, danneggiamenti, ed acquisire il controllo in modo diretto del territorio e delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi ed appalti anche di opere pubbliche e comunque per realizzare profitti e vantaggi ingiusti

Con le aggravanti per tutti del carattere armato dell'associazione e del controllo di attività economiche in tutto o in parte finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti

F. a. nell'agro-caleno e, più in particolare, in Pignataro Maggiore, Vitulazio, Bellona, Pastorano, Sparanise, Teano e limitrofi sino al primo semestre 2003.

Cascella Francesco

g) del reato p. e p. dagli artt. 110, 610 cod. pen., art. 7 legge 203/91, perché in concorso con Lubrano Vincenzo, (deceduto), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Lubrano Vincenzo (deceduto) quale mandante e istigatore, Cascella Francesco quale esecutore materiale, palesando di essere parente di Lubrano Vincenzo, capo dell'omonimo clan camorristico, circostanza questa conosciuta dalle parti offese, costringeva Guarino Gianluigi e Palmesano Vincenzo ad omettere di scrivere e pubblicare articoli giornalistici riguardanti il clan Lubrano-Ligato.

Committendo il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza, facente capo agli stessi Ligato Raffaele detto Antonio e Lubrano Vincenzo ed al fine di agevolare l'attività

In Pignataro Maggiore, acc.to il 9/04/2003

venivano dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e condannati:

Palma Angelo Raffaele alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, da aggiungersi, a titolo di continuazione, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 1.800,00 di multa, inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21/03/2005 (irrevocabile il 31/03/08), così da pervenirsi a una pena complessiva di anni 3, mesi 10 di reclusione ed € 2.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Libertà vigilata per la durata di anni uno; interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Cascella Francesco alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al risarcimento del danno derivante da reato in favore della costituita parte civile, danno da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisoria pari ad € 5.000,00. Pena sospesa

Avverso la sentenza proponevano rituale appello i difensori degli imputati, chiedendo:

-per Palma Angelo Raffaele: l'assoluzione dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto o perché manca la prova che lo abbia commesso; la rideterminazione della pena inflitta a titolo di continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

-per Cascella Francesco: l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.; l'elisione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91; la rideterminazione della pena inflitta, la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il contenimento della sanzione entro il minimo edittale.

Svolgimento del processo

Alla prima udienza del 16 novembre 2016, costituite le parti, l'imputato Palma Angelo Raffaele ha rinunciato, per il tramite e con l'assistenza tecnica del proprio difensore, ai motivi di appello concernenti l'assoluzione dal reato ascrittogli al capo a); ha insistito per quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Il processo è stato, quindi, rinviato per precaria composizione del collegio.

All'esito della relazione, dopo una serie di ulteriori rinvii (dovuti all'astensione degli avvocati dalle udienze penali: *cfr. udienza del 24/05/2017*; e al carico del ruolo di udienza: *cfr. udienza del 9/10/2017*), il PG chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza nei confronti di Palma Angelo Raffaele e la declaratoria di improcedibilità per Cascella Francesco, essendo il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. La parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese; il difensore del Palma si riportava ai motivi di appello (non rinunciati) relativi alla dosimetria della pena; il difensore di Cascella si riportava ai motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento. In subordine invocava la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione

Motivi della decisione

Quanto alla ricostruzione dei fatti e alla riconducibilità degli stessi agli odierni imputati, ritiene la Corte assolutamente condivisibile il percorso motivazionale della impugnata sentenza, immune da vizi logici e giuridici. Ad essa può, quindi, riferirsi il giudice di appello nella presente motivazione¹.

Peraltro, quanto al Palma, la rinuncia ai motivi di appello (eccezion fatta per quelli concernenti il trattamento sanzionatorio) esonera il Collegio da ogni ulteriore valutazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla formazione del giudizio di colpevolezza. La giurisprudenza di legittimità afferma, al riguardo, che la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione (pacificamente ammissibile; *cfr. Cass. pen., sez. I, 27/01/2012, n. 7764*, che precisa i requisiti formali dell'atto quando la rinuncia sia formulata dal difensore), deve oggi ritenersi incondizionata e determina senz'altro "il

¹ Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso, atteso che il giudice del gravame non è, infatti, tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (*cfr.: Cass. pen., sez. VI, 15 luglio 2004, n. 31080; Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2004, n. 16886*).


*passaggio in giudicato della sentenza gravata sui capi oggetto di rinuncia*². D'altra parte, anche nel vigore dell'istituto del "patteggiamento in appello" si riteneva che il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non fosse tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice doveva intendersi limitarsi ai motivi non rinunciati (Cass. pen., sez. I, 15/11/2007, n. 43721).

Quanto al Cascella, nessun dubbio residua, alla luce del compendio probatorio versato in atti, in ordine alla penale responsabilità del prevenuto: in tal senso depongono le deposizioni dei testi escussi e gli acquisiti ex artt. 234 e 431 c.p.p., dai quali emerge con chiarezza che l'imputato esercitò, su mandato del boss Lubrano Vincenzo (cui era legato da vincoli familiari), indebite pressioni sul direttore del "Corriere di Caserta" Guarino Vincenzo, affinché ridimensionasse il ruolo e l'apporto professionale all'interno della testata giornalistica da lui diretta, di Palmesano Vincenzo, articolista sgradito al clan per il suo impegno anti-camorra.

Le conversazioni intercettate presso l'abitazione del Lubrano (cfr. conversazioni n. 9796 e 9988 del 9 e 10 aprile 2003) documentano il conferimento del mandato a Cascella Francesco, finalizzato a contattare il Guarino per indurre il Palmesano a non menzionare, nei suoi articoli, la famiglia Lubrano e, in particolare, il figlio Lello, deceduto ("gli devi dire che non nomina più a Lello Lubrano, che lo lasciasse stare in grazia di Dio"); è stato, altresì, monitorato il resoconto del colloquio intercorso tra il Cascella e il Guarino, che condividendo il negativo giudizio sul Palmesano (Cascella: "mi ha detto, dice: Francè, questo qua, questo Palmesano è uno che rompe i coglioni"), assicura il proprio interessamento per "ridimensionare" lo sgradito professionista (Cascella: "... parola mia, dice, che non ... per quanto riguarda il nome di Lello Lubrano non uscirà più su nessuno articolo..."), avendo ben compreso -per quanto riferitogli dal suo interlocutore (accreditatosi in virtù dell'influente rapporto di parentela: Cascella: "... la cosa principale che mi ha chiesto mio zio è una sola...")- il nome e il prestigio criminale del mandante e dichiarandosi disponibile a incontrare personalmente il boss, in atteggiamento di sottomessa accondiscendenza (Cascella: "digli a don Vincenzo se vuole, lo vado a trovare pure io").

La deposizione resa dal Palmesano avvalorava la tesi secondo cui, proprio in seguito all'intervento del Guarino (sollecitato dal Lubrano per il tramite del Cascella), si verificò un progressivo ridimensionamento del giornalista fino alla sua definitiva "epurazione". Le modalità con cui tale estromissione maturò nel tempo (a partire dai primi mesi del 2003, in perfetta sincronia rispetto alle iniziative assunte dal Lubrano, con un progressivo ridimensionamento delle

² Così Cass. pen., sez. II, 21/11/2012, n. 46053, secondo cui, attesa la limitazione dell'ambito devolutivo dell'appello determinato dalla rinuncia al motivo sulla responsabilità penale ritualmente proposta dall'imputato presente in udienza, la Corte di Appello non deve in alcun modo motivare in punto sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p..



pubblicazioni a firma del giornalista) rispecchiano una strategia di isolamento, evocativa di un clima di grave intimidazione ambientale.

Generiche e infondate risultano le censure dell'appellante, difettando le stesse del dovuto confronto con la linea argomentativa sviluppata dai giudici di prime cure e, comunque, tali da proporre una mera rilettura alternativa degli atti, fondata su mere congetture, ovvero su circostanze di fatto smentite dalla prova acquisita: la tesi formulata nell'atto di appello, secondo cui il Cascella si sarebbe fatto carico, semplicemente, "*dell'esigenza del Lubrano Vincenzo di tutelare il ricordo e la memoria del figlio defunto ed evitare per quanto possibile le implicanze negative di dolore per sé e per i nipotini, rimasti orfani*", è stata già vagliata dai Giudici di prime cure e disattesa con argomentazioni ampiamente condivisibili, che qui devono intendersi integralmente riprodotte.

E' stato, perverso, evidenziato come le rimostranze del Lubrano riguardassero l'attività giornalistica del Palmesano complessivamente considerata e come il riferimento specifico alla necessità di tutelare la *pietas* verso il figlio deceduto del boss rappresentasse unicamente il pretesto per intimidire il giornalista e "*bloccare*" la totalità delle sue inchieste giornalistiche. In tal senso chiaramente depongono i riferimenti alla insofferenza manifesta del Lubrano per la pedanteria del Palmesano, che minacciava, con i suoi articoli, la "*serenità*" del capo-clan ("*non posso nemmeno andare a pisciare più*"). Tra le inchieste realizzate dalla persona offesa, veniva in rilievo un recente articolo di stampa, dedicato a un avvistamento del Lubrano presso l'azienda *CEMI*, articolo che, non contenendo menzione alcuna al figlio deceduto, dimostrava come il risentimento del capo-clan si innestasse su altre, ben più gravi e insinuanti, rivelazioni del giornalista. Del pari probante l'evocativo accostamento operato dal Lubrano tra lo sgradito articolista e le vicende professionali e di vita di Giancarlo Siani, noto pubblicista vittima di camorra.

Decisiva, ai fini del significato da attribuire alla condotta posta in essere dal Cascella su mandato del Lubrano, la necessità avvertita dal boss -e ben evidenziata dal collegio impugnato- di far pervenire al Guarino una fattura di acquisto rilasciata dalla *CEMI*, allo scopo di contrastare la tesi giornalistica, implicativa di un sospetto di illiceità nei movimenti del Lubrano (e segnatamente: la perpetrazione di una estorsione in danno del titolare di quell'attività commerciale). Al riguardo è appena il caso di evidenziare che la tesi difensiva esposta nell'atto di appello (secondo cui "*la consegna della fattura di Cascella al direttore Guarino ... aveva il solo scopo di dimostrare l'infondatezza della tesi del Palmesano e testimonia l'accanimento dello stesso nei confronti del Lubrano*") finisce per rafforzare la tesi accusatoria, sottolineando, da un lato, la necessità (avvertita dal boss) di contrastare le inchieste giornalistiche del Palmesano, incentrate sugli affari illeciti del clan (e non sulla sovraesposizione mediatica del ragazzo deceduto, non potendosi in altro modo giustificare la proposta dimostrazione di legittimità dell'approccio con un imprenditore che si assume vittima di un'estorsione) e, dall'altro, la "*pericolosità*" del giornalista, indicato quale accanito censore del Lubrano (in tal modo avvalorandosi la tesi di un suo intenzionale "*ridimensionamento*" professionale).


A tali convincenti argomentazioni (con le quali la difesa omette di confrontarsi) va aggiunto l'ulteriore, non trascurabile, rilievo che -se pure confinata al preteso rispetto della *pietas* verso il figlio deceduto- la richiesta di contrastare le

iniziative giornalistiche del Palmesano integrerebbe già di per sé l'*ubi consistam* del reato in contestazione: non v'è chi non veda come la pretesa di condizionare l'attività di un giornalista, sia pure limitatamente a uno specifico profilo del legittimo esercizio del diritto di cronaca, tradisca una finalità intimidatoria particolarmente odiosa, avuto riguardo al contenuto della minaccia, alla caratura criminale del suo autore, alle relative modalità di esplicitazione.

Quanto, poi, all'argomento difensivo secondo cui Guarino Gianluigi avrebbe smentito la tesi accusatoria, ricollegando la necessità di ridimensionare il Palmesano ad una esigenza di protezione del direttore del giornale (esposto alle numerose querele dei lettori per gli articoli di denuncia del giornalista, firmati con uno pseudonimo onde occultarne la paternità) ed escludendo il ricorso -da parte del Cascella- a toni minacciosi nella interlocuzione avuta con lo stesso, va evidenziato che la sentenza impugnata dedica sei pagine (dalla 50 alla 56) alla deposizione del Guarino per illustrare i motivi della sua assoluta inattendibilità: la sua versione dei fatti "è risultata non solo priva di alcuna dimostrazione ma in contrasto con le obiettive emergenze fattuali e sfornita di adeguata logicità; anzi, il comportamento reticente e falso del Guarino reiterato anche in giudizio costituisce esso stesso sintomo della perdurante volontà di occultare le reali ragioni dell'eliminazione del Palmesano, evidentemente perché frutto di una condotta illecita e di un serio intervento intimidatorio del clan nei suoi confronti". Dovendosi escludere che l'allontanamento del giornalista fosse stato deliberato ed attuato per le ragioni esposte dal reticente e ondivago teste di accusa (che ha fatto riferimento alla necessità di contrastare le numerose querele presentate contro Palmesano e al disaccordo tra direttore e articolista nell'uso di uno pseudonimo), il Tribunale ha correttamente disposto la trasmissione degli atti al P. m., ai sensi dell'art. 207 c.p.p., per la evidenza, a carico del teste, di indizi di reità in ordine al reato di falsa testimonianza.

Si tratta di conclusioni assolutamente condivisibili, con le quali la difesa non si confronta, ancorando apoditticamente le proprie censure al presupposto della piena e indimostrata affidabilità del teste. In senso contrario è appena il caso di evidenziare che: a) la prova della preesistenza di "numerose querele" (che, a detta del Guarino, avrebbero giustificato l'epurazione del Palmesano) non è stata mai fornita; b) l'uso di uno pseudonimo era diffuso anche tra altri articolisti e comunque non sembra sufficiente a giustificare l'allontanamento del giornalista, decisione -quest'ultima- antieconomica per le sorti del giornale, le cui vendite erano state incentivate proprio dalle numerose inchieste del Palmesano. A ciò si aggiunga la considerazione (idonea a svuotare di qualsivoglia contenuto di attendibilità alla tesi del Guarino circa le ragioni dell'epurazione) che l'uso del nome vero da parte del giornalista non avrebbe reso indenne il direttore da eventuali querele, posto che alla responsabilità dell'articolista si accompagna, pur sempre, quella del direttore, per omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 cod. pen.

La tesi della concorrente matrice "politica" attribuita alle pressioni subite dal Palmesano (e segnatamente: dal sindaco di Pignataro Maggiore, Magliocca Giorgio), che pure l'atto di appello ripropone, è stata del pari disattesa con ampie, articolate e approfondite motivazioni dal giudice di prime cure (pagine 56 e 57 della sentenza impugnata), motivazioni con la quali l'atto di appello non si confronta, limitandosi a censurare la sentenza, che non avrebbe tenuto "nella



giusta considerazione le dichiarazioni degli altri testi, come quelle del direttore Guarino Gianluigi, dell'ex sindaco di Pignataro Maggiore Magliocca Giorgio e del giornalista dott. Mascia": questi ultimi avrebbero tutti confermato che l'allontanamento del Palmesano sarebbe dipeso non da richieste fatte in nome e per conto del Lubrano, ma da "gravi motivi addebitabili ad altre persone del mondo politico". In senso diametralmente opposto è stato opportunamente evidenziato come, pur essendo emersi motivi di astio tra il Magliocca e il Palmesano (i quali, dopo una iniziale comune militanza, si erano attestati su posizioni di conflittualità politica), tali dissapori non si siano mai tradotti in indebite pressioni, finalizzate ad emarginare il giornalista dal suo lavoro: lo hanno escluso, nel corso delle rispettive deposizioni, Landolfi Mario e lo stesso Magliocca. Con maggiore pregnanza dichiarativa, Guarino Gianluigi (che pure avrebbe avuto interesse a motivare *aliunde* l'epurazione del Palmesano), si è limitato a riferire del malcontento da parte dell'uomo politico per gli scritti dell'odierna parte lesa, ma ha escluso il ricorso ad interventi di natura intimidatoria.

Corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica del fatto e pienamente integrata la ricorrenza della circostanza aggravante ex art. 7 legge 203/91, nella duplice espressione delle modalità di estrinsecazione e dell'effetto agevolatorio determinato a favore del *clar*: l'estrinsecazione della minaccia realizzata, per il tramite di un emissario del *boss*, ha, nel caso di specie, una dimensione larvata e indiretta, ma non meno allarmante: essa è certamente dotata dei requisiti minimi di idoneità in vista del conseguimento dell'effetto di intimidazione e di coartazione della volontà del soggetto passivo, avuto riguardo "alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera" (così, a pagina 58 della sentenza impugnata, che richiama Cass. pen., sez. II, 10/04/2008, n. 26819, in relazione alla minaccia propria del delitto di estorsione).

Non può condividersi al riguardo la tesi difensiva secondo cui le modalità di estrinsecazione della minaccia ("*spendita del rapporto di parentela*") non sarebbe sufficiente a "*testare la capacità coercitiva*". In senso contrario va evidenziato che la esplicitazione del rapporto di parentela vale unicamente a rafforzare la minaccia proveniente dal Lubrano che, per il tramite di un emissario fortemente qualificato (proprio in virtù del legame parentale), assume credibilità ed efficacia persuasiva: la personalità del soggetto agente (noto e potente capo di una consorteria criminale operante nella zona) e le modalità di estrinsecazione, accompagnate dall'inquietante accostamento del Palmesano a Giancarlo Siani (a mo' di monito perenne del lugubre destino riservato ai giornalisti "*scomodi*"), danno ragione della indiretta -ma non per questo meno efficace- prorompente intimidatoria della pressione psicologica esercitata sulla vittima e del grave perturbamento che ne è scaturito. Le modalità con le quali maturò l'estromissione del Palmesano dalla testata giornalistica (descritte alle pagine 43 ss. della sentenza impugnata: "*anomalo mutamento nei rapporti*" con "*progressivo esautoramento della sua partecipazione al giornale*"; "*avvertimenti*" provenienti da altri redattori circa la non opportunità di pubblicare taluni articoli, pubblicazione "*censurata*" di alcuni suoi pezzi, ecc.) danno ragione dell'effetto intimidatorio che quella pressione, innescata dal Lubrano, determinò nella regolamentazione dei rapporti professionali tra il Palmesano e il suo giornale.



Ricorre altresì l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91: le intimidazioni (realizzate attraverso un emissario, chiamato ad orientare le scelte operative del direttore di giornale, mediante la suggestiva evocazione del potente zio e rese ancor più inquietanti dall'accostamento ad altre vicende locali di "depotenziamento" del giornalismo di inchiesta, comprensive anche della eliminazione fisica dell'articolista) ripetono, nella loro dimensione fattuale, una metodologia tipica dell'assoggettamento mafioso, reso manifesto dalla pervasività del condizionamento. Emblematica, nel caso di specie, è la reiterazione degli inviti, provenienti da altri giornalisti e redattori, ad omettere la pubblicazione di determinati articoli o a censurare quelli già pubblicati. D'altronde la "soppressione" professionale del Palmesano corrispondeva a uno specifico interesse del *clan* Ligato-Lubrano, che dalla sterilizzazione dello scomodo giornalista avrebbe ottenuto un importante effetto di obliterazione mediatica dei movimenti dei suoi uomini più rappresentativi: ricondurre, come fa la difesa, l'iniziativa del Lubrano a un interesse particolare del capo-clan (intenzionato a tutelare la *pietas* familiare verso il figlio defunto) costituisce una minimizzazione della vicenda, che non tiene conto del significato complessivo di tutti gli elementi di prova disponibili e dell'importanza che, nell'attuale fase storica, la sovraesposizione mediatica ha anche per il fenomeno mafioso (interessato al depotenziamento degli organi di informazione, anche di quelli locali).

D'altronde che l'eliminazione "professionale" del Palmesano corrispondesse a un interesse concreto dei *clan* operanti nella zona (indipendentemente dalle frammentazioni tra singoli gruppi) è chiaramente testimoniato dal collaboratore di giustizia Pettrone Giuseppe (che rende importanti dichiarazioni in ordine all'astio nutrito da Ligato Pietro nei confronti di Palmesano Vincenzo).

Passando alle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio, correttamente il giudice di primo grado ha negato al Cascella le circostanze attenuanti generiche: l'episodio è, nella sua dimensione fattuale, di assoluta gravità, avuto riguardo al carico di intimidazione che lo connota e alla strumentalizzazione dei rapporti professionali e di conoscenza in chiave di agevolazione di una pericolosa consorteria criminale operante nella zona. Neppure la difesa evidenzia nei suoi motivi (eccezion fatta per un generico riferimento al "comportamento processuale") motivi di superamento delle ragioni ostative alla concessione del beneficio espresse nella sentenza impugnata.

Equa e parametrata ai criteri tutti di cui all'art. 133 cod. pen. la pena concretamente inflitta, che, peraltro, avuto riguardo all'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, si attesta sul minimo edittale.

Non può accedersi alla tesi difensiva, della dedotta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Applicando la previgente disciplina, il reato in contestazione, sanzionato -per effetto dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91- con pena non inferiore a cinque anni, sarebbe assoggettato al più lungo termine prescrizione di dieci anni (prolungabile fino a quindici anni in caso di atti interruttivi). Sicché, tenuto conto dell'epoca del commesso reato (9 aprile 2003) e delle sospensioni del corso della prescrizione durante tutto il tempo in cui il dibattimento è stato rinviato per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori: *cf. udienze del*

21/09/2012, 6/11/2012, 26/03/2013, 8/10/2013, 24/05/2017), il delitto non verrebbe a prescrizione prima del 21 dicembre 2019.

Neppure l'applicazione della disciplina introdotta con la legge n. 251/05 sortirebbe l'effetto invocato dalla difesa, dovendosi tenere conto, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, dell'aumento della metà per la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 7 legge 203/91 (4 anni + $\frac{1}{2}$ = 6 anni), del raddoppiamento previsto dall'art. 157, comma 6, cod. pen. per i reati di cui all'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., così da pervenire a un termine di prescrizione ordinario pari a 12 anni (6 anni x 2), elevato a 15 anni per effetto degli atti interruttivi (12 + $\frac{1}{4}$). Tenuto conto delle sospensioni sopra indicate, il termine non è, pertanto, ancora maturato.

Quanto al Palma, si ritiene che un corretto adeguamento della pena alla concrete modalità dell'azione delittuosa e alla obiettiva gravità del fatto (e anche al primo, sia pure parziale, segnale di resipiscenza insito nella rinuncia ai motivi) imponga una rideterminazione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure nella misura di mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di multa, pena da considerarsi "*congrua*" ed adeguata al fatto, così da pervenire alla pena cumulata complessiva, in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21/03/2005, di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 2.600,00 di multa.

Vanno confermate le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, ivi comprese le statuizioni civili. Il Cascella va, inoltre, condannato ex art. 578 c.p.p., al pagamento delle spese processuali sostenute per il presente grado di giudizio dalla parte civile, spese che si ritiene equo, in considerazione dell'impegno professionale profuso, liquidare come da dispositivo con applicazione dei minimi "*tabellar*".

Il numero dei processi riservati in decisione non consente il rispetto del termine ordinario per il deposito dei motivi

P.Q.M.

visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28/11/14, appellata dagli imputati, ridetermina la pena a carico di Palma Angelo Raffaele nella misura di mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di multa (così da pervenire alla pena cumulata complessiva, in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21/03/2005, di anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 2.600,00 di multa).


Conferma nel resto e, per l'effetto, condanna Cascella Francesco al pagamento delle ulteriori spese processuali. Condanna altresì Cascella Francesco al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, spese che liquida in complessivi € 900,00 oltre accessori come per legge

Motivi riservati in giorni novanta

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6/11/2017

Il Consigliere est.

Davide Di Stasio



Il Presidente

Giovanni Carbone



IL CANCELIERE
Mariano Scivo

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
III Sezione Penale

La presente copia si rilascia per uso studio, a richiesta

di Avv. Salvatore Foccal

EMA 30/03/18

NUMEROSI DIRITTI DI CANCELLERIA EURO
MEDIANTE APPOSIZIONE DI MARCHE SULLA
ISTANZA DI COPIA

Napoli, 11

5864

